

**Servizio di “Trasporto Campioni (alimenti, acque, ecc. e matrici ambientali)” per il periodo di 24 mesi  
(oltre eventuale proroga di 12 mesi)**

**C.U.I. Nel Programma Biennale acquisti 2023/2024 n. S05830420724202200004**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PREMESSA**

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (indicata di seguito ARPA Puglia o Agenzia) è un'amministrazione pubblica i cui compiti sono i controlli ambientali, l'analisi e la valutazione dei dati ambientali e il supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni locali, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute.

L'organizzazione di ARPA Puglia prevede presso ogni sede provinciale almeno uno sportello preposto all'accettazione, allo smistamento e alla spedizione dei campioni. Per il trasporto dei campioni questa Agenzia ha, pertanto, la necessità di organizzare e affidare esternamente un servizio che preveda un collegamento coordinato e continuativo tra gli sportelli interessati con frequenze, orari e temperature riportate nei successivi paragrafi.

L'attuale contratto è in scadenza il prossimo 30/11/2023; pertanto, l'Agenzia ha necessità di individuare un operatore che avvii il servizio a far data dal 01/12/2023, così da evitare interruzione di continuità. Al di là della indicazione di decorrenza dal 01/12, i servizi dovranno, in ogni caso, essere avviati entro e non oltre i 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula.

Tra le attività istituzionali, ARPA Puglia è inoltre chiamata ad intervenire in situazioni emergenziali anche fuori dall'orario di servizio (inclusi il sabato e la domenica). Tale attività può comportare il campionamento di matrici ambientali con necessità di conferimento in urgenza alle sedi laboratoristiche dell'Agenzia per l'esecuzione delle relative analisi.

Le condizioni indicate nel presente capitolato sono da considerarsi minime e inderogabili.

**Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto di campioni e consiste nel ritiro, trasporto e consegna, su tratte programmate di campioni da sottoporre ad attività analitica tra le varie sedi dei laboratori di ARPA Puglia.

Il servizio comprende anche la riconsegna dei contenitori vuoti (borse frigorifere, ma anche colli contenenti provette, beute, ecc.) ai vari Dipartimenti in occasione della prima corsa utile.

Il servizio dovrà essere svolto da almeno quattro vettori dotati di sistema di rilevazione GPS.

L'aggiudicataria rimane responsabile della perdita o del deterioramento del materiale consegnato per il trasporto.

Il servizio prevede le due seguenti tipologie di trasporto:

- un servizio di trasporto a frequenza fissa settimanale su tratte definite e programmate (servizio a canone / programmato);
- un servizio di trasporto a chiamata, eccedente il servizio a frequenza fissa, che ricomprende le eventuali chiamate in emergenza.

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini che disciplinano le prestazioni oggetto del servizio sono specificati ai punti successivi del presente capitolato.

I corrispettivi, in ogni, caso per entrambe le tipologie di trasporto si intendono comprensivi di tutte le spese e di tutti gli eventuali oneri accessori connessi all'esecuzione del servizio (carburante, pedaggi, assicurazioni, ecc.).

Si precisa che le tratte potranno essere modificate in ogni tempo e ridotte -anche fino al 25%- in conseguenza di modifiche delle attività dell'Agenzia; per le medesime ragioni, le tratte potranno essere modificate e aumentate fino al 10%; in tali evenienze, il canone verrà rideterminato partendo dal prezzo unitario per km offerto in gara.

## Articolo 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in 24 mesi, decorrenti dal 01/12/2023, con la facoltà per ARPA Puglia di prorogare il servizio, entro il termine di scadenza contrattuale, per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi e condizioni concordati (salvo quanto indicato nel seguito sulla revisione).

L'attuale contratto è in scadenza il prossimo 30/11/2023; pertanto, l'Agenzia ha necessità di avviare il nuovo servizio a far data dal 01/12/2023, così da evitare interruzione di continuità.

Al di là della indicazione di decorrenza dal 01/12, i servizi dovranno, in ogni caso, essere avviati entro e non oltre i 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula, nel senso che nel caso in cui per ragioni legate alla durata della procedura, il contratto dovesse essere stipulato tardivamente e, quindi, a ridosso della scadenza del 30/11/2023, l'operatore economico dovrà assicurare l'avvio entro i successivi 20 giorni (es. stipula il 28/11/2023 → avvio del servizio 18/12/2023).

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione del servizio, ARPA Puglia potrà, inoltre, prolungare il termine finale di efficacia del contratto utilizzando le eventuali somme a disposizione, previste e non utilizzate per percorrenze extra programmazione e per l'estensione del 10%.

All'esito della procedura di gara, risulteranno:

- Prezzo per chilometro per tratta programmata
- Prezzo per chilometro per servizi extra

Detti prezzi rimarranno fissi ed immutabili fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa, costituito dal prezzo di aggiudicazione + valore della proroga per 12 mesi, fatto salvo quanto indicato nel seguito in merito alla revisione.

ARPA si riserva di estendere i servizi nei limiti del 10% del valore complessivo dell'appalto (calcolato sul prezzo di aggiudicazione + valore di proroga per 12 mesi).

## Articolo 3 - SEDI DI RITIRO E DI CONSEGNA DEI CAMPIONI

Le sedi dell'Agenzia interessate presso le quali effettuare il servizio oggetto del presente capitolato sono:

PROVINCIA	SPORTELLO	INDIRIZZO	TELEFONO
Bari	Centro Regionale Mare (BA-CRM)	C.so Vittorio Veneto, 13	080-9730701
	Laboratorio chimico (BA-CH) e Laboratorio microbiotossicologico (BA-BI)	Valenzano (BA), S.P. per Casamassima km 3 c/o edificio "L" Parco Tecnopolis	080-9724305 080-9724304
Brindisi	Laboratorio chimico e microbiotossicologico (BR)	Brindisi, Via G. M. Galanti, 16	0831-536838
Foggia	Laboratorio chimico e microbiotossicologico (FG)	Foggia, Via G. Rosati, 139	0881-316200
Lecce	Laboratorio chimico e microbiotossicologico (LE)	Lecce, Via A. Miglietta, 2	0831-342109
Taranto	Laboratorio chimico e microbiotossicologico (TA)	Taranto, C.da Rondinella, c/o ex ospedale Testa	099-9946310

Fissato il prezzo per km per i servizi a canone (tratte programmate) e per i servizi a chiamata, ARPA potrà apportare le modifiche di tratta che riterrà più opportune a conformare il servizio al processo di polarizzazione in atto.

Altre sedi:

PROVINCIA	SPORTELLO	INDIRIZZO	TELEFONO
Bari	CNR - IRSA	Z. I., V.le F. de Blasio, 5	080-5820511
Barletta	Nuova sede DAP BAT	Via Ferdinando I D'Aragona n. 95	088-3953551

#### Articolo 4 - DISTANZE CHILOMETRICHE DI RIFERIMENTO

TRATTE	km	Frequenze settimanali	km totali settimanali
<b>Vettore 1</b>			
FOGGIA - BARI	142	2	284
FOGGIA - BARI - FOGGIA	284	1	284
<b>Totale km settimanali vettore 1</b>			<b>568</b>
<b>Vettore 2</b>			
BARI - CRM - FOGGIA	149	2	298
BARI - CRM - CNR-IRSA - FOGGIA*	155	0,5	3
<b>Totale km settimanali vettore 2</b>			<b>301</b>
<b>Vettore 3</b>			
LECCE - BRINDISI - TARANTO - BARI	185	4	740
<b>Totale km settimanali vettore 3</b>			<b>740</b>
<b>Vettore 4</b>			
BARI - TARANTO - BRINDISI - LECCE	185	4	740
CRM - BARI - TARANTO - BRINDISI - LECCE**	207	0,25	6
<b>Totale km settimanali vettore 4</b>			<b>746</b>
<b>Totale km settimanali dei 4 vettori</b>			<b>2355</b>
*Una volta ogni due settimane per la tratta BARI - CRM - FOGGIA è prevista un'implementazione pari a 6 km			
**Una volta al mese per la tratta BARI - TARANTO - BRINDISI - LECCE è prevista un'implementazione pari a 22 km			

Percorrenza settimanale tratte programmate: 2.355 km.

Percorrenza annuale tratte programmate: 2.355 km x 52 settimane → 122.460 km

Percorrenza biennale tratte programmate: 122.460 km x 2 anni → 244.920

Oltre 32.000 km per le tratte extra programmazione.

I costi della manodopera, in base alla percorrenze stati stimati in € 112.844,90 [€ 0,4075 x (244.920 km + 32.000 km)], prendendo in considerazione la tabella pubblicata dal MIT recante i “Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a gennaio 2023”, ma anche la tabella ministeriale Multiservizi (aggiornamento luglio 2022) ed i CCNL Multiservizi Conflavoro PMI.

#### Articolo 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto campioni deve essere svolto con continuità e puntualità e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato. In particolare dovranno essere assicurati: il rispetto degli orari di ritiro e di consegna, il monitoraggio del percorso e l’osservanza di ogni indicazione necessaria per garantire il trasporto corretto e integro dei campioni alla sede di arrivo.

I mezzi di trasporto utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno garantire:

- Condizioni di efficienza meccanica e strutturale e dovranno, quindi, essere sottoposti ai necessari controlli periodici, agli opportuni interventi di manutenzione e alle revisioni previste dai termini di legge;

- L'uso esclusivo del mezzo per i trasporti dell'Agenzia o, in alternativa, modalità di compartimentazione da beni di altri committenti;
- Capienza del vano di carico di dimensioni idonee ai volumi ipotizzati nel presente capitolato;
- Trasporto dei campioni in condizioni di adeguata pulizia.

### **Articolo 5bis – CRITERI AMBIENTALI MINIMI CARATTERISTICHE AUTOVETTURE**

Ai sensi del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 17/06/2021, sono stati introdotti i Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e, tra questi, i *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporto postali su strada, servizi di trasporto colli, servizi di consegna postale, servizi di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta dei rifiuti.*

In virtù dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, le Stazioni appaltanti sono tenute ad inserire i C.A.M. a prescindere dall'importo dell'appalto.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto colli su strada ed è, quindi, soggetto alla applicazione dei C.A.M. Al fine del rispetto dei criteri ambientali minimi, quindi, i veicoli commerciali (N1, N2 o N3) utilizzati per l'esecuzione della commessa (siano essi acquistati, acquisiti in leasing, locazione o noleggiati) devono avere le caratteristiche minime riportate nel seguito.

Tanto è stato confermato nel confronto con il M.I.T.E. e con la Fondazione Ecosistemi.

**In caso di utilizzo di veicoli commerciali di tipo N1** (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate”), almeno il 38,5% del totale dei veicoli N1 utilizzati deve essere costituito da c.d. **veicoli puliti**, vale a dire con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella che segue:

Tabella 1: Soglie di emissione di CO2 e di inquinanti atmosferici per veicoli puliti leggeri M1 e N1

Categorie di veicoli	Fino al 31 dicembre 2025		Dal 1° gennaio 2026	
	CO <sub>2</sub> g/km	Inquinanti atmosferici PN e NOx dichiarati in base al Real Driving Emission test (RDE) *	CO <sub>2</sub> g/km	Inquinanti atmosferici PN e NOx dichiarati in base al Real Driving Emission test
M1	≤ 50 CO <sub>2</sub> g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NOx stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO <sub>2</sub> g/km	_-***
N1	≤ 50 CO <sub>2</sub> g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NOx stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO <sub>2</sub> g/km	_-***

\* Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NOx) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida; Il Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 sulle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE).

\*\* I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, o versioni successive.

\*\*\* Secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE “Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”

Il citato decreto MITE stabilisce che, qualora la quota del 38,5% corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli “puliti” da utilizzare è il numero intero arrotondato per eccesso; per esemplificare:

- a) caso 1: utilizzo di 4 veicoli commerciali N1  
il 38,5% di 4 è pari a 1,54; ne consegue che almeno 2 veicoli N1 su 4 dovranno essere “puliti”
- b) caso 2: utilizzo di 5 veicoli commerciali N1  
il 38,5% di 5 è pari a 1,925; ne consegue che almeno 2 veicoli N1 su 5 dovranno essere “puliti”
- c) caso 3: utilizzo di 6 veicoli commerciali N1  
il 38,5% di 6 è pari a 2,31; ne consegue che almeno 3 veicoli N1 su 6 dovranno essere “puliti”

e così via.

La rimanente quota, se non costituita da veicoli puliti, deve essere composta da veicoli con livelli di emissioni di diossido di carbonio CO<sub>2</sub> inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella che segue. I livelli di emissioni di inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione (EURO 6) o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla “Classe EURO” immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del presente bando (EURO 5).

Categorie di veicoli	Soglie di emissione di CO <sub>2</sub>
Veicoli commerciali leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) e veicoli M1 con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	$\leq 225$ CO <sub>2</sub> g/km (NEDC) $\leq 315$ CO <sub>2</sub> g/km (WLTP)
Fuoristrada	$\leq 175$ CO <sub>2</sub> g/km (NEDC) $\leq 215$ CO <sub>2</sub> g/km (WLTP)
Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	$\leq 150$ CO <sub>2</sub> g/km (NEDC) $\leq 200$ CO <sub>2</sub> g/km (WLTP)
Altre categorie di veicoli M1	$\leq 130$ CO <sub>2</sub> g/km (NEDC) $\leq 160$ CO <sub>2</sub> g/km (WLTP)

Per la verifica il RUP potrà richiedere all'aggiudicataria di indicare per i veicoli N1: il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro"; per i veicoli nuovi, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, di fornire per ciascun tipo/variante/versione di veicolo, i livelli di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione. A tal fine, dovranno essere presentati –su richiesta del RUP- i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione per la verifica di conformità dei limiti di emissioni inquinanti e delle emissioni di diossido di carbonio secondo il ciclo di prova in vigore e, nel caso degli inquinanti, anche i dati rilevati in base al "Real Driving Emissions-RDE test", oppure la documentazione di omologazione o la copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo. Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare –su richiesta del RUP- i dati di emissione di CO<sub>2</sub> (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL). Per i veicoli usati, non ad esclusiva propulsione elettrica o a idrogeno, devono essere presentate –su richiesta del RUP- le copie delle carte di circolazione. In corso di esecuzione contrattuale, ad esempio in caso di noleggio, potranno essere proposti altri veicoli, se con livelli di emissioni di inquinanti e diossido di carbonio minori o uguali rispetto a quelli presentati in offerta.

Per i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua 270% del valore nominale. In caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un "piano di manutenzione programmata" della stessa. Per la verifica in corso di sottoscrizione del contratto o di esecuzione, il RUP potrà

richiedere di fornire la documentazione relativa alla garanzia della batteria del veicolo dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660) o, in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata".

**In caso di utilizzo di veicoli di tipo N2** (Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) **e N3** (Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t), almeno una percentuale pari al 10% dei veicoli N2 ed N3 rispetto al numero totale dei veicoli utilizzati deve essere costituito da veicoli pesanti **puliti**, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l'elettricità; l'idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatto (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)".

Il citato decreto MITE stabilisce che, qualora la quota del 10% corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli "puliti" da utilizzare è il numero intero arrotondato per eccesso; per esemplificare:

- a) caso 1: utilizzo di 4 veicoli commerciali N2/N3  
il 10% di 4 è pari a 0,40; ne consegue che almeno 1 veicolo su 4 dovrà essere "pulito"  
e così via.

La restata quota di veicoli diversi dai veicoli pesanti N2 e N3 puliti, deve avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, nel caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il parco utilizzato sia misto, cioè formato da una parte di veicoli N1 una parte di veicoli N2/N3, almeno il 38,5% del totale dei veicoli (N1, N2 o N3) utilizzati deve essere costituito da c.d. veicoli puliti, secondo le definizioni indicate sopra; per esemplificare:

- a) caso 1: utilizzo di 4 veicoli commerciali dei quali n. 2 N1 e n. 2 N2  
il 38,5% di 4 è pari a 1,54; ne consegue che almeno 2 veicoli N1 o N2 sul totale di 4 dovranno essere "puliti";
- b) caso 2: utilizzo di 5 veicoli commerciali dei quali n. 2 N1 e n. 3 N3  
il 38,5% di 5 è pari a 1,925; ne consegue che almeno 2 veicoli N1 o N2 sul totale di 5 dovranno essere "puliti";  
e così via.

#### **CARATTERISTICHE GRASSI E OLI LUBRIFICANTI**

Nella gestione del parco autoveicoli di cui sopra devono essere utilizzati grassi e oli lubrificanti costituiti da prodotti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE9 o di etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024. Con cadenza semestrale l'aggiudicatario deve trasmettere al RUP un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti utilizzati; il RUP può richiedere ulteriore documentazione.

#### **Articolo 6 - SERVIZIO DI TRASPORTO SETTIMANALE PROGRAMMATO**

Il servizio di trasporto programmato avverrà di massima secondo la tabella sotto riportata per complessivi 2.355 km settimanali e potrà essere oggetto di modifiche sia nelle giornate che nell'ordine delle città indicate come trasferimento di campioni che negli orari indicati, al verificarsi di particolari necessità organizzative delle varie sedi laboratoristiche dell'Agenzia. Le modifiche potranno essere richieste con un preavviso di 7 giorni, salvo quanto diversamente indicato nell'offerta tecnica (quale miglioria) dalla aggiudicatario.

Indicativamente, il trasporto programmato dovrà essere effettuato nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ogni settimana così come descritto nelle tabelle che seguono. Gli orari di fine tratta potrebbero subire variazioni qualora il mezzo abbia necessità di una sosta per la ricarica.

<b>VETTORE 1</b>					
	<b>KM settimanali</b>	<b>TRATTA: soste/orari arrivo e ripartenza</b>			<b>Orario</b>
<b>Lunedì</b>	<b>km 142</b>	<b>FG</b> A 13:00 P 13:20	<b>BA-TEC</b> A 14:50 P 15:10	-	<b>13:00→15:10</b>
<b>Martedì</b>	<b>km 142</b>	<b>FG</b> A 13:00 P 13:20	<b>BA-TEC</b> A 14:50 P 15:10	-	<b>13:00→15:10</b>
<b>Mercoledì</b>	<b>km 284</b>	<b>FG</b> A 13:00 P 13:20	<b>BA-TEC</b> A 14:50 P 15:10	<b>FG</b> A 16:45 P 17:05	<b>13:00→17:05</b>
	<b>Km totali = 568</b>				

<b>VETTORE 2</b>					
	<b>KM settimanali</b>	<b>TRATTA: soste/orari arrivo e ripartenza</b>			<b>Orario</b>
<b>Mercoledì</b>	<b>km 149</b>	<b>BA-TEC</b> A 8:00 P 8:20	<b>BA-CRM</b> A 8:40 P 09:00	<b>FG</b> A 10:30 P 10:50	-  <b>08:00→10:50</b>
<b>Venerdì</b>	<b>km 149</b>	<b>BA-TEC</b> A 8:00 P 8:20	<b>BA-CRM</b> A 8:40 P 09:00	<b>FG</b> A 10:30 P 10:50	-  <b>08:00→10:50</b>
<b>Una volta al mese in giorno da concordare con i laboratori e suscettibile di eventuale variazione</b>	<b>km +3</b>	<b>BA-TEC</b> A 8:00 P 8:20	<b>BA-CRM</b> A 8:40 P 09:00	<b>CNR</b> A 09:10 P 09:30	<b>FG</b> A 11:00 P 11:20 <b>08:00→11:20</b>
	<b>Km totali = 301</b>				

<b>VETTORE 3</b>					
	<b>KM settimanali</b>	<b>TRATTA: soste/orari arrivo e ripartenza</b>			<b>Orario</b>
<b>Lunedì</b>	<b>km 185</b>	<b>LE</b> A 14:15 P 14:35	<b>BR</b> A 15:10 P 15:30	<b>TA</b> A 16:15 P 16:35	<b>BA-TEC</b> A 17:25 P 17:45 <b>14:15→17:45</b>
<b>Martedì</b>	<b>km 185</b>	<b>LE</b> A 14:15 P 14:35	<b>BR</b> A 15:10 P 15:30	<b>TA</b> A 16:15 P 16:35	<b>BA-TEC</b> A 17:25 P 17:45 <b>14:15→17:45</b>
<b>Mercoledì</b>	<b>km 185</b>	<b>LE</b> A 14:15 P 14:35	<b>BR</b> A 15:10 P 15:30	<b>TA</b> A 16:15 P 16:35	<b>BA-TEC</b> A 17:25 P 17:45 <b>14:15→17:45</b>
<b>Giovedì</b>	<b>km 185</b>	<b>LE</b> A 14:15 P 14:35	<b>BR</b> A 15:10 P 15:30	<b>TA</b> A 16:15 P 16:35	<b>BA-TEC</b> A 17:25 P 17:45 <b>14:15→17:45</b>
	<b>Km totali = 740</b>				

VETTORE 4							
	KM settimanali	TRATTA: soste/orari arrivo e ripartenza					Orario
Lunedì	km 185	BA-TEC A 14:15 P 14:35	TA A 15:25 P 15:45	BR A 16:30 P 16:50	LE A 17:25 P 17:45	-	14:15→17:45
Martedì	km 185	BA-TEC A 14:15 P 14:35	TA A 15:25 P 15:45	BR A 16:30 P 16:50	LE A 17:25 P 17:45	-	14:15→17:45
Mercoledì	km 185	BA-TEC A 14:15 P 14:35	TA A 15:25 P 15:45	BR A 16:30 P 16:50	LE A 17:25 P 17:45	-	14:15→17:45
Giovedì	km 185	BA-TEC A 14:15 P 14:35	TA A 15:25 P 15:45	BR A 16:30 P 16:50	LE A 17:25 P 17:45	-	14:15→17:45
Una volta al mese in giorno da concordare con i laboratori e suscettibile di eventuale variazione	km+22	BA-CRM A 13:30 P 13:50	BA-TEC A 14:15 P 14:35	TA A 15:25 P 15:45	BR A 16:30 P 16:50	LE A 17:25 P 17:45	13:30→17:45
	Km totali = 746						

### **Totale chilometraggio settimanale dei quattro vettori: 2355 km.**

Percorrenza annuale tratte programmate: 2.355 km x 52 settimane → 122.460 km

Percorrenza biennale tratte programmate: 122.460 km x 2 anni → 244.920

In caso di variazione delle tratte programmate, verrà preso in considerazione il costo unitario offerto in gara per tale servizio e non quello offerto per le tratte extra programmazione.

I colli contenenti i campioni predisposti da ARPA con la relativa documentazione, dovranno pervenire integri nei laboratori ARPA elencati nelle tabelle, nei tempi previsti dalle stesse. Per le attività di carico/scarico, sono ammessi 20 minuti.

La consegna presso la sede di destinazione finale dovrà avvenire comunque entro l'ora sopra indicata; eventuali ritardi dovranno essere opportunamente documentati.

Il peso medio giornaliero del materiale da trasportare, complessivo per entrambi i vettori, facendo riferimento sia ai contenitori pieni che ai vuoti, può variare dai 100 kg agli 600 kg circa con un volume di n. 25 frigoriferi portatili da 25 litri circa, dalle dimensioni approssimativamente di 45 cm x 35 cm x 45 cm, messi a disposizione da ARPA Puglia, che dovranno essere riconsegnati al laboratorio di partenza alla prima tratta utile.

### **Articolo 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA**

Oltre al servizio di trasporto programmato, la ditta dovrà assicurare un servizio di trasporto a chiamata sulle tratte specificate sopra, per trasferimenti urgenti di colli tra le sedi di ARPA nei giorni dal lunedì al venerdì (salvo dichiarazione di disponibilità in offerta ad effettuare il servizio anche il sabato, la domenica ed i festivi), con:

- CHIAMATA DALLE 10.00 ALLE 15.00: il campione dovrà essere ritirato dalla sede di partenza e consegnato alla sede di destinazione entro le ore 19.00 della stessa giornata. Qualora la chiamata preveda la consegna presso due sedi in successione, sarà applicato il costo calcolato come somma delle singole tratte.
- CHIAMATA DALLE 15.30 ALLE 19.00: il campione dovrà essere ritirato dalla sede di partenza entro le ore 8.00 del giorno successivo e consegnato alla sede di destinazione entro le ore 12.00 della stessa

giornata. Qualora la chiamata preveda la consegna presso due sedi in successione, sarà applicato il costo calcolato come somma delle singole tratte.

La stima precauzionale (ma non impegnativa) dei trasporti extra è di 16.000 km l'anno. Questo plafond, se non utilizzato, potrà essere impiegato per finanziare modifiche sostanziali delle tratte programmate, l'inserimento di una tratta programmata il venerdì ovvero la prosecuzione temporanea del contratto alla scadenza.

Per i trasporti "a chiamata" (per i quali l'operatore dovrà formulare nell'offerta economica una specifica quotazione a km) il calcolo di km per la determinazione del corrispettivo verrà calcolato dal punto di prelievo al punto di consegna secondo la tabella convenzionalmente stabilita come segue:

Distanze chilometriche fra sedi (Google Maps)	
LE - TA	108
LE - BR	39
BR - TA	69
TA - BA Tecn	77
TA - BA CRM	100
BA CRM-CNR- IRSA	6
CNR-IRSA-FG	127
BR - BA Tecn	124
BA Tecn - BA CRM	22
BA Tecn - FG	142
BA CRM - FG	127

#### **Articolo 8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel presente capitolato e secondo le seguenti prescrizioni:

- Per i trasporti a frequenza fissa settimanale e per quelli a chiamata valgono le condizioni di cui sopra. In caso di modifica di giorno settimanale e/o orario, la comunicazione verrà inoltrata mediante e-mail alla Ditta aggiudicataria dal referente del laboratorio ARPA (o dal DEC) con un preavviso di 7 giorni, salvo quanto diversamente offerto in gara come miglioria;
- La puntualità nel ritiro e nella consegna dei colli, l'osservanza di ogni indicazione necessaria per garantire il corretto e integro arrivo a destinazione dei colli trasportati, sono condizioni imprescindibili nell'esecuzione del servizio;
- In caso di avaria dei mezzi di trasporto o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza e la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare formalmente le modalità sostitutive di effettuazione del servizio;

- Il personale incaricato dei trasporti deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del servizio e dei comportamenti da tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali;
- La Ditta aggiudicataria del servizio deve avvalersi di personale qualificato, della cui condotta è responsabile.

Il personale incaricato dei trasporti oggetto del contratto deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del servizio, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sui comportamenti da tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali.

La Ditta aggiudicataria deve avvalersi di proprio personale qualificato, della cui condotta è responsabile.

In particolare il personale deve garantire:

- Di non manomettere in alcun modo i campioni confezionati;
- Il rispetto degli orari di ritiro e di consegna;
- La pulizia ed igiene del mezzo.

La Ditta aggiudicataria deve applicare nei confronti del proprio personale la formazione necessaria a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte quelle poste a tutela del lavoratore, il quale dovrà essere dotato di tutti i DPI necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Ove prescritto, ai sensi del D. Lgs. n. 286/2055 e s.m.i., i conducenti incaricati del trasporto per l'esercizio della loro attività dovranno essere muniti di "carta di qualificazione del conducente professionale" in corso di validità.

La Ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del proprio personale condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data del contratto.

L'ARPA si riserva il diritto di chiedere in visione alla Ditta fornitrice, in qualsiasi momento nel corso del contratto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori.

#### **Articolo 9 - SEDE DESTINATARIA DIVERSA**

In caso di trasporto a chiamata con sede destinataria diversa dall'Agenzia e dalle altre sedi previste nel flusso di trasporto, la Ditta appaltatrice dovrà garantire la trasmissione di apposita ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritta dal ricevente, riportante l'ora e la data di consegna effettuata.

#### **Articolo 10 - REQUISITI SISTEMA INFORMATIVO**

La ditta dovrà mettere a disposizione un sistema informativo, attraverso piattaforma WEB, accessibile da remoto ai referenti dei laboratori dell'Agenzia, che consenta di verificare la posizione dei vettori durante il trasporto ed i chilometri complessivi mensili effettuati da ciascun vettore, distinti per centri di raccolta.

#### **Articolo 11 - TIPOLOGIA DEI COLLI DA TRASPORTARE**

I colli da trasportare per vettore, consistono in massimo 15/25 frigoriferi portatili passivi. I frigoriferi portatili di proprietà di ARPA, hanno capacità da 20/25 litri cadauno e saranno riempiti e sigillati dal personale ARPA in maniera tale che non si verifichino dispersioni di liquidi, solidi od odori e che siano protetti contro le rotture e le manomissioni. I colli saranno consegnati all'addetto al trasporto adeguatamente confezionati ed etichettati, con l'indicazione della sede cui dovranno essere recapitati e della temperatura prevista per il trasporto. Il personale della Ditta appaltatrice addetto al trasporto non dovrà aprire o manomettere in alcun modo i colli.

In caso di evento accidentale, il trasportatore dovrà informare immediatamente il mittente ed il destinatario dei campioni.

I colli oggetto di trasporto sono costituiti da campioni di vario materiale (sia matrici ambientali che matrici alimentari) contenuti in:

- Sacchetti in materiale plastico;
- Contenitori in plastica, polistirolo e/o cartone;
- Contenitori in vetro e/o materiale plastico, inseriti a loro volta in cestelli.

Sono inoltre oggetto di trasporto anche i contenitori vuoti da restituire alle sedi di partenza e materiale vario.

È, infine, oggetto di trasporto anche piccola strumentazione utilizzata dai Dipartimenti per l'esecuzione di tarature interne (pesiere, multimetro con sonde) o che deve essere trasferita presso una sede ARPA per essere sottoposta a taratura interna (catene termometriche, pipette). I colli contenenti la strumentazione saranno consegnati all'addetto al trasporto, confezionati al fine di evitare danni durante il trasporto ed etichettati, con l'indicazione della sede cui dovranno essere recapitati.

Al trasportatore verrà richiesto di accedere solo al locale in cui sono ubicati rispettivamente gli sportelli di accettazione della sede ARPA Puglia di ritiro e di consegna.

### **Articolo 12 - RISCHIO BIOLOGICO E CHIMICO**

La rottura di un campione all'interno di un contenitore può essere determinata da un urto o incidente. A tal riguardo si precisa che tutti i campioni potenzialmente possono comportare rischio biologico e chimico per gli operatori e contaminazione del cassone del mezzo di trasporto. Per la pulizia delle parti sporche occorrerà corredare il mezzo di trasporto con un kit per la pulizia e disinfezione, composto da:

- Materiale assorbente per contenere gli spargimenti e raccogliere residui liquidi;
- Paletta e scopa di adeguate dimensioni;
- Sacchetti in plastica resistente;
- Guanti monouso e mascherine;
- Detergente non schiumogeno per la pulizia finale, di tipo igienizzante.

### **Articolo 13 - DOCUMENTO DI TRASPORTO INTERNO**

Al fine di garantire adeguata documentazione della consegna effettuata, la Ditta appaltatrice, dovrà predisporre apposita modulistica per la movimentazione dei campioni trasportati da cui si ricavi:

- Il luogo di partenza;
- L'ora e la data della presa in carico;
- La firma dell'operatore di ARPA della sede di partenza;
- La firma del trasportatore responsabile del trasporto;
- Il luogo di destinazione;
- Il numero dei colli trasportati con le relative temperature di trasporto;
- L'ora della consegna alla sede di destinazione;
- La targa del mezzo utilizzato per il trasporto;
- La firma per accettazione di un operatore di ARPA della sede di destinazione.

Una copia del modulo per la movimentazione dei campioni dovrà rimanere presso la sede di partenza, una seconda copia dovrà essere consegnata insieme al materiale alla sede di destinazione ed una copia dovrà essere trattenuta dalla Ditta appaltatrice.

In caso di trasporto a chiamata, il suddetto documento di trasporto dovrà riportare anche il numero dei chilometri effettuati.

Eventuale altra documentazione di trasporto necessaria alla Ditta appaltatrice per adempimenti normativi o quant'altro è a carico della Ditta appaltatrice stessa.

### **Articolo 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

La Ditta esecutrice deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi (D.Lgs. 395/2000; DLgs 478/2001; D.M. Trasporti 161/2011) e nella white list per l'attività di trasporto conto terzi della Prefettura di competenza.

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere regolarmente assunto, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima.

La Ditta aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contraente si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Appaltatore si impegna a corrispondere al personale dipendente la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi ed agli accordi sindacali vigenti, durante l'esecuzione dell'appalto.

A richiesta dell'Ente, l'assuntore dell'appalto deve fornire la prova di aver regolarmente soddisfatto agli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il contraente è l'esclusivo responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di:

- Sicurezza e salute dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro,
- Prevenzione infortuni, igiene del lavoro e malattie professionali,
- Prevenzione incendi e tutela dell'ambiente,
- Condizioni di lavoro e condizioni di sicurezza del lavoro.

Il contraente dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Tra gli obblighi derivanti al contraente si richiamano in particolare:

- L'impiego di personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- L'istruzione e responsabilizzazione del proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- La conoscenza e l'applicazione da parte del proprio personale, in caso di emergenza, delle procedure previste dai "Piani di emergenza, antincendio ed evacuazione" e relative istruzioni operative disposte dal Datore di Lavoro di ARPA, con particolare riferimento all'attivazione del piano e alle procedure di coordinamento;
- La fornitura al proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- Il controllo della rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- L'obbligo della tempestiva segnalazione ad ARPA di ogni circostanza di cui viene a conoscenza che possa essere fonte di pericolo;
- L'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei propri lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Ferme restando le responsabilità proprie del contraente riguardo alla sicurezza, ARPA ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

La Ditta e tutto il suo personale dovranno tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso e mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti le attività, l'organizzazione e l'andamento dell'ARPA dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

In particolare, la Ditta dovrà curare, a proprie spese, che il proprio personale:

- Tenga un comportamento consono all'immagine ed alla funzione dell'ARPA;
- Tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
- Indossi un abbigliamento consono al servizio;
- Abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- Esponga un cartellino di identificazione;
- Segnali subito agli organi competenti dell'ARPA le anomalie rilevate durante l'espletamento del servizio;
- Rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- Rispetti il divieto di fumare negli spazi agenziali.

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dei laboratori e dei servizi di ARPA.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta, per comprovati motivi, di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso; in tal caso, la Ditta provvederà alla relativa sostituzione con altro personale, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

La sostituzione del personale deve essere in ogni caso autorizzata dall'ARPA. È altresì onere della Ditta affidataria controllare che tutte le norme igieniche, comprese quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dal personale dipendente.

L'ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria è altresì ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno a persone e/o cose possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e sia imputabile ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamato a rispondere l'ARPA che fin d'ora si intende sollevato e indenne da ogni pretesa. Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio al servizio.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia d'assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche.

Saranno a carico della Ditta:

- Le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
- L'adozione nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e di terzi.

Ogni comunicazione inerente al servizio dovrà essere tempestivamente inviata all'ARPA. La Ditta dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori.

### **Articolo 15 – CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 d.lgs. n. 50/2016, nonché in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della magistratura amministrativa, l'appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria a valutare l'assunzione del personale già utilizzato dall'appaltatore uscente, individuato come idoneo, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, garantendo l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Il passaggio del personale dovrà avvenire prima dell'avvio del servizio.

Risultano attualmente impegnate nel servizio simile in argomento presso ARPA n. 2 unità di lavoro acquisite tramite contratto di affidamento di servizi a ditta esterna e inquadrati come segue:

	Iniziali lavoratore	Data di nascita	Data di assunzione	CCNL	Livello	Mansione	Ore settimanali	Stipendio tabellare raggugliato alle ore settimanali	Retribuzione annua raggugliata alle ore settimanali	Scatti di anzianità	Sede di lavoro	Assunzione ex L. 68/99 (si/no)	Assunzione mediante agevolazioni contributive (si/no)
1	D.D.	27/12/99	01/12/22	Multiservizi	II	Operaio	29	921,91	12.906,74	NO	Bari-Bitonto	NO	NO
2	B.V.	02/06/84	02/11/20	Multiservizi	III	Operaio	29	934,2205	13.079,09	66,14	Bari-Bitonto	NO	NO

oltre ad una terza unità di ditta subappaltatrice:

3 <sup>1</sup>	J.C.M.	27/05/92	01/04/22	Multiservizi Conflav. PMI	VII	Operaio	25	750,69	10.509,63	NO	Bari	NO	NO
----------------	--------	----------	----------	---------------------------	-----	---------	----	--------	-----------	----	------	----	----

Ai sensi delle Linee Guida n. 13 di ANAC (Delibera n. 114 del 13/02/2019), la clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

#### **Articolo 16 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

Ai sensi dell'art. 18 lett. u) del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

#### **Articolo 17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

La Ditta aggiudicataria è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al fine di garantire e tutelare la sicurezza dei dipendenti di ARPA Puglia, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

<sup>1</sup> Operatore di società che opera in collaborazione con l'aggiudicataria, in virtù di contratto di subappalto, in esito all'esercizio da parte della Stazione appaltante di estensione contrattuale/novazione contratto a far data dal 1 ottobre 2022. Per l'esecuzione della commessa si alternano all'operatore n. 3 (nei limiti delle 25 ore settimanali) i seguenti addetti, tutti aventi pari mansione, qualifica e retribuzione:

	Iniziali lavoratore	Data di nascita	Data di assunzione
1	C.C.A.	26/07/95	18/07/22
2	M.C.	07/12/80	16/12/22
3	V.D.	24/04/80	03/05/22

L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna del servizio, l'elenco di tutti gli operatori che svolgeranno il servizio oggetto dell'appalto. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al DEC.

Il servizio dovrà essere svolto da personale adeguatamente formato e qualificato.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi di ARPA Puglia dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- Effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- Effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- Impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- Assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- Dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- Predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- Fornire al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di ARPA PUGLIA e per terzi;
- Disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- Seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Prendere visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPA PUGLIA presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n.81/08 e s.m.i., e l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze);
- Specificare i costi relativi alla sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, che sono distinti da quelli derivanti dai rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante ed indicati negli atti di gara;

L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPA Puglia le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e recapiti;
- Nominativo/i del preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;

- Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPA Puglia, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPA Puglia presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
- Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Agenzia presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Altre eventuali informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

L'impresa aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPA Puglia per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPA Puglia, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

#### **Articolo 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare il nominativo del proprio Responsabile del servizio, a cui ARPA Puglia dovrà fare riferimento per qualunque necessità, unitamente al numero/i telefonico/i. Dovrà altresì essere indicato un suo sostituto per i casi di indisponibilità temporanea (ferie, malattie, infortuni, ecc.) o assoluta (dimissioni, licenziamento, riorganizzazione aziendale, ecc.).

Il Responsabile del Servizio ha il compito di curare ogni aspetto relativo ai rapporti con ARPA Puglia, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato, e alle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta. Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Sarà vincolante per il Responsabile essere reperibile in normale orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 18, per tutti i problemi che possono manifestarsi nell'esecuzione dei servizi, ivi compreso il monitoraggio dei colli in viaggio. ARPA Puglia nominerà per il servizio un Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) e ad esso si affiancherà, per la gestione operativa ed esecutiva dello stesso, il personale riconducibile alle sedi laboratoristiche interessate dal servizio erogato. A tal fine, ARPA indicherà l'elenco dei nominativi del personale, suddiviso per le varie sedi dell'Agenzia oggetto del contratto, a cui il referente della Ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento per gli aspetti tecnico-organizzativi dei singoli viaggi, restando sempre salva la funzione del DEC quale unico referente responsabile della gestione del contratto al quale tutte le figure individuate dovranno sempre comunque rendere conto.

#### **Articolo 19 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZE**

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare l'esistenza, la validità e l'efficacia a norma di legge di:

- Polizza R.C. Vettoriale;

- Polizza R.C. Auto in riferimento a tutti i mezzi con cui svolgerà il servizio;
- Polizza R.C.T. per eventuali danni causati a terzi, durante l'esercizio dell'attività, non coperti dalla polizza R.C. Vettoriale.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente punto del capitolato, è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto di ARPA Puglia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Articolo 20 – CONDIZIONI AMBIENTALI**

La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell'offerta riconosce di essersi resa pienamente edotta e di avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali, le circostanze ed allee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Essa, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fornitura appaltata in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e caratteristiche della fornitura stessa. La Ditta aggiudicataria è facultata ad un sopralluogo nei luoghi di ritiro e di consegna, al fine di verificare le eventuali circostanze che possano incidere sulla gestione della commessa.

La Ditta aggiudicataria assume su di sé, sollevando e manlevando ARPA Puglia, ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a danni o cose o persone che la stessa, con i propri dipendenti e delegati, dovesse arrecare ad ARPA Puglia e al personale di questa, ai propri dipendenti o a terzi in genere, in occasione della fornitura in oggetto.

A tal fine la Ditta deve essere dotata di polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile.

## **Articolo 22 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIA**

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla aggiudicataria, se non è disposta dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Ad ogni modo, qualsiasi modifica deve essere proposta e approvata in forma scritta.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi.

## **Articolo 23 - MODIFICHE INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

L'Agenzia può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Al di là delle previsioni di cui all'art. 106 predetto, nel corso della vigenza contrattuale potrebbe avvenire, per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per riorganizzazione delle sedi agenziali, per indicazione della Regione Puglia o per sopraggiunti accordi di Arpa Puglia con soggetti pubblici o privati, che sia necessario acquisire altri chilometri ovvero ridurre il numero dei chilometri di percorrenza previsti; fermo restando il tetto massimo di spesa, potrà essere concordato l'ampliamento delle percorrenze programmate o extra programmate, per la quali la Ditta aggiudicataria si impegna fin da ora a praticare il medesimo prezzo unitario per chilometro offerto in gara.

Il contratto sarà gestito a quantità e valore. Il fabbisogno indicato nei documenti di gara è presunto ed è dunque suscettibile di variazioni in difetto o in eccedenza nei limiti del quinto di legge, in relazione alle esigenze istituzionali dell'Agenzia e alle sue eventuali variazioni organizzative, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.

Nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione dell'importo del servizio nel suo complesso, la Ditta aggiudicataria è obbligata all'accettazione delle condizioni stabilite dall'Agenzia sino alla concorrenza del tetto massimo di spesa (prezzo di aggiudicazione + estensione 12 mesi + 10%) alle medesime condizioni previste nel contratto.

La durata del contratto potrà, quindi, anche diminuire in caso di necessità di aumentare le percorrenze o aumentare nel caso di necessità di diminuire le percorrenze.

ARPA Puglia si riserva altresì la possibilità di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, particolari aspetti organizzativi del flusso di trasporto dei campioni individuato, apportando eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio, senza che la Ditta aggiudicataria possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, purché tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri e i costi delle prestazioni.

#### **Articolo 24 - REVISIONE DEI PREZZI**

Per i primi 12 mesi di durata del contratto, i prezzi unitari per km dovranno restare immutati, rimanendo a carico dell'aggiudicataria l'alea dell'eventuale aumento dei prezzi.

Decorso i primi 12 mesi, solo su formale istanza motivata dell'aggiudicataria e nel solo caso di comprovati e documentati aumenti dei costi per l'esecuzione della commessa superiori al 5% (percentuale di alea normale per l'attività d'impresa), l'Agenzia potrà riconoscere un aggiornamento dei prezzi del 50% della variazione dell'indice ISTAT FOI relativo ai 12 mesi precedenti. In caso di ricorso alla proroga/rinnovo di ulteriori 12 mesi, i prezzi potranno essere nuovamente revisionati, su richiesta espressa dell'operatore che compri e documenti aumenti del costo di commessa superiori al 5% con le medesime modalità di cui sopra, per rimanere, poi, fissi fino alla conclusione del contratto.

Pervenuta l'istanza (comprovata documentalmente) di adeguamento prezzi, l'Agenzia avrà 15 giorni per chiudere l'istruttoria e riscontare la stessa; fino alla chiusura della istruttoria sull'adeguamento dei prezzi, i prezzi praticati dalla ditta dovranno rimanere i medesimi e la ditta dovrà evadere gli ordinativi pervenuti senza poter eccepire alcunché.

Le istanze non potranno essere in alcun modo retroattive; se, per esempio, la ditta formulerà una istanza meritevole di accoglimento il 01/02/2026, la revisione (se accolta nei 15 giorni) avrà decorrenza dal 16/02/2026, non potendo la ditta pretendere una revisione retroattiva al 01/12/2024.

#### **Articolo 25 - FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il contratto avrà durata stimata di 24 mesi (oltre 12 mesi di eventuale proroga/rinnovo).

Una volta addivenuti alla stipula del contratto, le percorrenze programmate – salvo eventuali modifiche – rimarranno le medesime per ciascuna settimana dei due anni di contratto.

Definito il prezzo unitario, quindi, il prezzo complessivo offerto per i servizi programmati verrà suddiviso per 12, in modo da determinare il canone bimestrale.

La Ditta aggiudicataria dovrà, quindi, emettere fatture bimestrali posticipate per i servizi di trasporto campioni programmati e emettere distinte fatture per gli eventuali i servizi extra programmazione.

A norma di legge, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per tale ragione, l'operatore aggiudicatario dovrà fatturare i canoni bimestrali al netto del 0,5%, valevole quale trattenuta.

Le fatture dovranno essere intestate a: ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Corso Triste n. 27, 70126 – Bari – Partita Iva: 05830420724

A tal fine, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, si comunicano i seguenti campi obbligatori:

- codice IPA **ARPAP**;
- il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione e da utilizzare per le fatture elettroniche è **UFVBQD**, mentre il nome ufficio è **Uff\_eFatturaPA**;
- C.I.G.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare **obbligatoriamente, pena l'irricevibilità e non pagabilità**, oltre al C.I.G.:

- numero e data dell'ordinativo emesso da ARPA Puglia;
- numero e data della Delibera di aggiudicazione;
- bimestre di riferimento e/o data del servizio reso con indicazione del richiedente;

I trasporti extra –come detto- dovranno essere emesse separate fatture; per questi servizi verrà emesso un ordine ad hoc, che dovrà essere riportato in fattura con la specificazione della data di esecuzione del trasporto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 60 gg. Dalla ricezione della fattura, con eventuali spese bancarie/postali di accredito a carico dell'aggiudicataria.

Il pagamento avverrà previa verifica del DURC della Ditta, richiesto da ARPA Puglia ai competenti sportelli previdenziali, e a fronte dell'autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**ARPA Puglia è soggetta a split-payment.**

#### **Articolo 26 - SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Si considerano affidate in subappalto le attività qualora l'importo della prestazione superi il 2% del prezzo offerto, a meno che, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lettera c-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tale attività non avvenga "in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto".

Si precisa che:

- a) **per contratto continuativo di cooperazione si intende un contratto che deve essere stato stipulato prima della partecipazione alla gara, deve avere ad oggetto soltanto prestazioni secondarie e deve trattarsi di un contratto da eseguirsi a beneficio dell'appaltatore;**
- b) **l'eventuale ricorso a strumenti contrattuali di leasing, locazione o noleggio dei mezzi senza conducente per l'esecuzione delle attività non è da classificarsi come ricorso a subappalto; come per tutti i sub-contratti, l'aggiudicataria dovrà procedere alla mera comunicazione alla stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione.**

#### **Articolo 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo il disposto dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a tutto rischio Ditta aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, qualora la ditta aggiudicataria:

- Superi di oltre 3 ore i termini massimi di trasporto dei prodotti per 3 giornate anche non consecutive;
- Incorra in non conformità nella gestione della commessa determinando 3 contestazioni scritte anche da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- Non adegui il parco auto ai CAM andando oltre il periodo di 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvio della commessa;
- Utilizzi per oltre 20 volte nel biennio autovetture non rispettose dei CAM;
- Non intenda sottostare alle penalità;
- Abbia riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo di aggiudicazione;
- Violi le disposizioni sul Subappalto" e sulla "Cessione del contratto e di credito";
- Non risulti dalle verifiche in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Con la risoluzione del contratto sorge per ARPA Puglia il diritto di affidare ai fornitori successivi in graduatoria (o -in ragione di urgenza- a terzi) la fornitura in danno alla Ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'ARPA Puglia. Al risarcimento dei maggiori danni subiti (come la perdita dell'accreditamento) e non esimono la Ditta appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui essa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

#### **Articolo 28 - ESECUZIONE IN DANNO**

Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

In questo caso l'Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.

Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo di aggiudicazione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trovano applicazione l'art. 108 e l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nell'eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA Puglia al risarcimento del danno, alla Ditta aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Agenzia.

Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte della Ditta aggiudicataria tali da recare grave pregiudizio all'interesse dell'Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico dell'aggiudicataria le maggiori spese e i danni.

#### **Articolo 29 - RECESSO**

Al di là di quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ARPA Puglia, decorso il primo anno contrattuale, si riserva di recedere in ogni tempo in tutto o in parte dal contratto ad nutum, senza dover indicare particolari motivazioni, con un preavviso di 15 giorni. In caso di recesso, non verrà riconosciuta alcuna indennità né alcun risarcimento, ma solo il canone proporzionato al periodo in cui i servizi sono stati effettivamente resi in modo regolare.

#### **Articolo 30 - INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA**

ARPA Puglia si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non sia disposta a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

In caso di recesso, non verrà riconosciuta alcuna indennità né alcun risarcimento, ma solo il canone proporzionato al periodo in cui i servizi sono stati effettivamente resi in modo regolare.

#### **Articolo 31 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA**

Come disposto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Articolo 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della lettera di invito e del rapporto contrattuale che la stessa è chiamata a disciplinare è eletto quale **foro competente quello di Bari**.

#### **Articolo 33 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa

che:

- a) Il titolare del trattamento è il Direttore Generale di ARPA Puglia, Avv. Vito Bruno – dg@arpa.puglia.it;
- b) Il Responsabile del Trattamento dei Dati (D.P.O.) è la Tender Società Cooperativa Sociale - dpo@arpa.puglia.it;
- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ARPA Puglia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Articolo 34 - TRACCIABILITA'**

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. A tal fine, L'Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l'aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filiera.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sezione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere –su istanza del RUP ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto di ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.

#### **Articolo 35 - SOGGEZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E AL PIANO ANTICORRUZIONE**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicataria deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La ditta aggiudicataria si intende, inoltre, obbligata al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 51/2014 ed aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 63/2023.

In caso di violazione del codice o del Piano anticorruzione da parte dell'aggiudicataria, l'ARPA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa formale diffida.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Trasparenza ([www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)).

### **Articolo 36 – PATTO DI INTEGRITA'**

In ottemperanza all'art. 16 della Legge Regionale n. 15 del 20/6/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e dall'art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", le ditte hanno sottoscritto nei confronti della Stazione Appaltante il "Patto di integrità" : esso costituisce un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette da ARPA Puglia;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato all' ARPA Puglia e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7, del patto darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3, del patto, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra

Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;

- la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

### **37. ANTI-PANTOUFLAGE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione anti-pantouflage.

Contestualmente, ARPA informa che, la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

### **Articolo 38 - SPESE**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

### **Articolo 39 – LICENZE E BREVETTI**

Gli operatori partecipanti alla procedura rimangono responsabili esclusivi e si impegnano a mantenere indenne l'Agenzia, esentandola da ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di presentazione e fornitura di prodotti che violino in qualsiasi modo i diritti nascenti da licenze e brevetti o connessi alla esclusività di commercializzazione dei prodotti medesimi.

### **Articolo 40 - RUP E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Carla Mastria.

I Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC) verranno indicati alla stipula.

### **Articolo 41 - REFERENTI PER LA SICUREZZA**

Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto potranno essere richieste, oltre che ai DEC, al RSPP ing. Marco Pellegrini all'indirizzo e-mail [direzione@studiopellegrinimarco.com](mailto:direzione@studiopellegrinimarco.com).

### **Articolo 42 - PENALI**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di organizzare e garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato. Qualora il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto dal presente capitolato, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali o del personale dallo stesso incaricato, lo stesso provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'aggiudicataria al fine dell'adozione da parte della stessa dei necessari provvedimenti. Deve considerarsi inadempimento il caso in cui la Ditta aggiudicataria esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato, ivi compresa la riscontrata difficoltà di reperibilità del responsabile del servizio.

Qualora l'aggiudicataria incorra nei casi di inadempimento, debitamente accertati dai DEC o dal RUP, ARPA Puglia procederà formalmente alla comunicazione delle contestazioni all'aggiudicataria, la quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettate, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali di cui alla tabella di seguito riportata in cui vengono dettagliate le principali cause di inadempimento.

	<b>Inadempienza</b>	<b>Importo penale</b>
1	Ritardo superiore a 30 minuti (che non sia imputabile ad ARPA Puglia o a cause di forza maggiore) rispetto ai termini di ritiro o di consegna stabiliti nel presente capitolato, sia per trasporti a frequenza fissa che a chiamata	€ 3,00 per ogni singolo trasporto con preavviso entro mezz'ora e € 5,00 senza preavviso entro mezz'ora.
2	Mancato servizio di trasporto, sia per i flussi di trasporto a frequenza fissa che a chiamata	€ 50,00 per ogni singolo trasporto non reso
3	Irreperibilità del referente dell'aggiudicataria durante le fasce orarie di competenza	€ 10,00 per ogni giorno di irreperibilità
4	Mancanza di igiene e di pulizia del mezzo	€ 10,00 per ogni singolo trasporto
5	Mancata attivazione dei servizi entro il 01/12/2023 o (se indicato diversamente da ARPA) entro i 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
6	Mancato rispetto dei criteri ambientali minimi – utilizzo di vetture non rispondenti ai C.A.M. di cui sopra	€ 40,00 per ogni giornata di mancato utilizzo di vetture rispettose dei CAM, per un massimo di complessivi 60 giorni nel biennio; superate i 60 giorni nel biennio l'Agenzia potrà risolvere il contratto per inadempimento grave
7	Mancato rispetto dei criteri ambientali minimi – utilizzo di grassi e oli lubrificanti non conformi ai C.A.M.	€ 30,00 per ogni violazione riscontrata

Per altri inadempimenti o disservizi, il RUP potrà applicare una penale variabile da € 10,00 a € 500,00 a seconda della gravità del disservizio e delle conseguenze dello stesso.

ARPA Puglia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente punto con quanto dovuto all'aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente punto non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta aggiudicataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente punto del capitolato non preclude il diritto di ARPA Puglia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'aggiudicataria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore del contratto, il RUP avrà la facoltà di proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale triennale presunto, determinato in sede di aggiudicazione.

#### **Articolo 43 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicataria dovrà costituire a favore di ARPA Puglia, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve avere durata non inferiore a 36 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di servizio, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPA Puglia.

#### **Articolo 44 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Oltre a quanto è previsto e prescritto dal presente capitolato, nei rapporti di diritto tra impresa appaltatrice e amministrazione, si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.

L'impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nel luogo ove si svolgono le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.

22/05/2023

firmato

Il RUP

***Dott.ssa CARLA MASTRIA***